

TAR Roma, Sezione III quater - Sentenza 29/04/2009 n. 4401  
d.lgs 163/06 Articoli 55 - Codici 55.2

La fase della prequalificazione, nelle procedure di evidenza pubblica, pur avendo il compito di determinare i requisiti soggettivi di partecipabilità alla gara delle imprese concorrenti mediante verifica del possesso della soglia minima di idoneità di queste ultime ad essere valutate per il mezzo di parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, delimitando, in tal modo, l'ambito dei potenziali concorrenti. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2555) e pur costituendo una fase distinta da quella della gara in senso stretto, non può dirsi autonoma ai fini dell'efficacia costitutiva dell'assetto sostanziale cui mira assieme alla seconda. La prima costituisce, infatti, un sub-procedimento i cui effetti confluiscono nella seconda che definisce l'assetto finale degli interessi coinvolti e dalla quale soltanto può ritrarsi l'ambito delle lesioni definitive all'interesse sostanziale all'aggiudicazione vantato dai vari partecipanti. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6990). E' pertanto soltanto da quest'ultima, vale a dire dal realizzarsi, concretamente dell'evento lesivo che chi ritiene di aver patito un "torto" è tenuto a reagire.